



L'acquisizione di Skype da parte di Microsoft è compatibile con il mercato interno

Tale fusione non restringe la concorrenza né nel mercato delle comunicazioni Internet per il grande pubblico né in quello delle comunicazioni Internet per le imprese

La società Skype fornisce servizi e software di comunicazione via Internet per messaggistica istantanea e per chiamate audio e videochiamate.

Microsoft è una società americana le cui attività consistono essenzialmente nella concezione, nello sviluppo e nella vendita di software e nella prestazione di servizi connessi che includono software e servizi di comunicazione via Internet rivolti sia al grande pubblico sia agli utenti professionali.

Nel settembre 2011 Microsoft ha notificato alla Commissione l'intenzione di acquisire il controllo di Skype. La Cisco e la Messagenet, società che forniscono servizi e software di comunicazione via Internet, rispettivamente, per le imprese ed il grande pubblico, hanno presentato alla Commissione osservazioni volte a dimostrare gli effetti anticoncorrenziali che la prevista fusione avrebbe causato. Nell'ottobre 2011 la Commissione ha tuttavia dichiarato tale concentrazione¹ compatibile con il mercato interno.

La Cisco e la Messagenet hanno successivamente presentato dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione.

Nella sua odierna sentenza il Tribunale constata, innanzi tutto, che nella sua decisione la Commissione si è limitata a distinguere le comunicazioni via Internet per il grande pubblico («comunicazioni per il grande pubblico») dalle comunicazioni per le imprese, senza esprimersi sulla questione se occorresse identificare, all'interno della categoria delle comunicazioni per il grande pubblico, l'esistenza di mercati di riferimento più ristretti. Essa ha infatti ritenuto che la concentrazione non sollevasse problemi di concorrenza neppure sui mercati più ristretti.

In tale contesto, il Tribunale ritiene che, sebbene l'acquisizione di Skype permetta a Microsoft di detenere una quota di mercato dall'80 al 90% di un segmento *delle comunicazioni per il grande pubblico*, corrispondente alle videochiamate effettuate da PC funzionanti con Windows (sistema operativo sviluppato da Microsoft), le quote di mercato e il livello di concentrazione elevati in tale segmento del mercato non sono indicativi di un potere di mercato che consenta a Microsoft di nuocere in modo significativo alla concorrenza effettiva nel mercato interno.

Il settore delle comunicazioni per il grande pubblico è, infatti, recente ed in piena espansione, caratterizzato da cicli di innovazione brevi e nel quale quote di mercato cospicue possono rivelarsi effimere. Inoltre Microsoft, che detiene tradizionalmente una quota molto ampia sul mercato dei software per PC, è meno presente nelle nuove piattaforme informatiche, come i tablet e gli smartphone, la cui importanza non cessa di aumentare nel mercato delle comunicazioni per il grande pubblico. Orbene, qualsiasi tentativo di aumentare i prezzi delle comunicazioni per gli utilizzatori di PC potrebbe indurli a rivolgersi a piattaforme alternative. Peraltro, dato che, di norma, i servizi in tale mercato non sono a pagamento, una politica commerciale diretta a far pagare gli

¹ Decisione C(2011) 7279 che dichiara compatibile con il mercato interno e con l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) l'operazione di concentrazione tra imprese diretta all'acquisizione di Skype da parte di Microsoft (caso COMP/M.6281 – Microsoft/Skype).

utenti rischierebbe di dirottarli verso altri fornitori che continuano a offrire gratuitamente i loro servizi.

Il Tribunale constata altresì che, sulle piattaforme diverse dai PC che funzionano con Windows, gli operatori concorrenti di Microsoft detengono quote di mercato sufficientemente significative da costituire reti di comunicazione che presentano un grado di utilizzo ed un'attrattiva per gli utenti per lo meno analoghi a quelli di Skype e Microsoft considerati congiuntamente.

Pertanto, e considerato che la Cisco e la Messagenet non sono state in grado di dimostrare che la concentrazione potesse pregiudicare la concorrenza nel mercato delle comunicazioni per il grande pubblico, il Tribunale conclude che, per quanto attiene a tale mercato, **la fusione è compatibile con le regole di concorrenza dell'Unione.**

Il Tribunale **respinge poi l'argomento della Cisco e della Messagenet secondo cui**, grazie a tale concentrazione, **Microsoft potrebbe riservare al suo prodotto nel mercato delle comunicazioni per le imprese (Lync), un'interoperabilità preferenziale con Skype e con la sua vasta base di utenti, a discapito dei suoi concorrenti.**

A questo proposito, il Tribunale ricorda, in primo luogo, che una concentrazione può essere dichiarata incompatibile con il mercato interno solo se nuoce in modo diretto ed immediato alla concorrenza. Orbene, la realizzazione dell'interoperabilità di Lync con Skype ed il successo della commercializzazione del nuovo prodotto che ne costituisce il risultato - che potrebbero, in linea teorica, consentire a Microsoft di restringere la concorrenza - dipendono ancora da una serie di fattori che non è certo possano tutti prodursi in un futuro sufficientemente prossimo.

In secondo luogo, il Tribunale dichiara che i precisi vantaggi e l'effettiva domanda di un tale prodotto restano vaghi. Le imprese eventualmente interessate ad uno strumento di comunicazione integrato desiderano in primis comunicare con i consumatori dei loro prodotti e dei loro servizi e non con gli utenti di Skype, i quali non sono necessariamente loro clienti attuali o potenziali. Oltretutto, Skype non consente alle imprese di rivolgere attivamente proposte commerciali ai suoi utenti, i quali si servono di norma di uno pseudonimo e possono essere contattati unicamente previa la loro autorizzazione. Peraltro, i clienti potranno sempre liberamente contattare via Skype - che rimane un prodotto scaricabile gratuitamente tanto dai privati quanto dagli utenti professionali - le imprese che vendono loro prodotti e servizi, senza che queste ultime siano obbligate a procurarsi il prodotto risultante dall'integrazione di Lync e di Skype.

In terzo luogo, il Tribunale sottolinea che Lync deve far fronte alla concorrenza di altri grandi operatori del mercato delle comunicazioni per le imprese, come la Cisco, la quale, di per sé sola, detiene una quota di mercato maggiore di Microsoft. Orbene, questa circostanza riduce considerevolmente la capacità di Microsoft di ostacolare la concorrenza in tale mercato.

Considerate tali circostanze, **il Tribunale respinge integralmente il ricorso della Cisco e della Messagenet.**

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite» ☎ (+32) 2 2964106